TRIBUNALE DI CATANIA

Ottava Sezione civile

Immigrazione e protezione internazionale

ORDINANZA

Il giudice Eleonora Guarnera,

Letti gli atti del procedimento n. 10504/2026 R.G., avente ad oggetto il reclamo ex art. 5-quinquies del D.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 ("*Reclamo giurisdizionale avverso il provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico*"), proposto da:

[redacted] nato il [redacted] in [redacted] (con l'avv. Riccardo Campochiaro)

contro

MINISTERO DELL'INTERNO – PREFETTO DI SIRACUSA

Premesso che in data 21.9.2026 è stato adottato, *inaudita altera parte*, ai sensi del 2° comma dell'art. 669 *sexies* c.p.c., un decreto cautelare che, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti (fissata per la data del 05.10.2026 e sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter, c.p.c.), va confermato, modificato o revocato;

Lette le note ex art. 127 ter, c.p.c., tempestivamente depositate da parte reclamante in sostituzione dell'udienza del 05.10.2026;

OSSERVA:

Con ricorso depositato il l4 settembre 2026, [redacted] ha impugnato il provvedimento del Prefetto di Siracusa, adottato, ai sensi dell'art. 5 ter, comma 2, D. Lgs 142/2015, il 05.09.2026 e notificato in pari data, con cui l'odierno reclamante - cittadino egiziano, richiedente protezione internazionale e sottoposto a procedura di frontiera ai sensi degli artt. 43 e 45 del Regolamento UE 1348/2024 - è stato autorizzato "*a risiedere soltanto nel punto di crisi, sito ad Augusta (SR), Hotspot c/o Porto Commerciale, fino alla conclusione degli accertamenti e comunque entro il termine di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2024/1356*", nonché quello successivo, di identico tenore, reso il 09.09.2026 dal medesimo Prefetto e notificato il giorno stesso, che, sostanzialmente reiterando il contenuto del precedente, ha specificato la durata massima dell'autorizzazione "*in 12 settimane, decorrenti dalla registrazione della domanda di protezione internazionale*".

A sostegno del reclamo, il reclamante ha dedotto plurimi profili di illegittimità dei predetti provvedimenti, chiedendone contestualmente, in via cautelare, ai sensi dell'art. 700, c.p.c., la sospensione degli effetti esecutivi, anche *inaudita altera parte*.

Segnatamente, il reclamante, lamentando in primo luogo l'omessa traduzione del provvedimento, ha dedotto una serie di ulteriori vizi, derivanti - in sintesi - dalla violazione degli obblighi informativi relativi all'adottata procedura di esame della domanda di protezione (anche con riferimento alle conseguenze in caso di violazione del contenuto del provvedimento di autorizzazione), dalla nullità dell'atto presupposto (ossia della determina del Presidente della Commissione territoriale sulla applicazione della procedura accelerata di frontiera) anche sotto il profilo della mancata valutazione della vulnerabilità del richiedente, nonché dall'illegittima compressione della sua libertà personale, dalla mancata attivazione del meccanismo indipendente di monitoraggio dei diritti fondamentali, eccependo infine l'illegittimità costituzionale dell'art. 5-ter del D.lgs. n. 142/2015 per contrasto con l'art. 13 Cost. nonché con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. in considerazione della asserita limitazione della libertà personale da esso derivante.

Tanto premesso e ritenuta l'ammissibilità dell'istanza cautelare ex art. 700, c.p.c. (in tal senso si è espressa la giurisprudenza di merito allegata dal reclamante, condivisa da altre pronunce

di merito, tra cui possono qui richiamarsi quelle del Tribunale di Trieste del 07.08.2026 e del Tribunale di Bologna del 10.07.2026), il reclamo è fondato (restando così confermato ed assorbito dalla presente decisione il decreto reso *inaudita altera parte* il 21.09.2027).

Innanzitutto, alla stregua della documentazione in atti, non vi è prova che il provvedimento reclamato, redatto solo in lingua italiana, sia stato tradotto in una lingua comprensibile al richiedente asilo; dalla relata di notifica risulta infatti unicamente la sottoscrizione di un non meglio individuato "mediatore", senza che da ciò sia possibile inferirne alcunché in merito all'effettiva traduzione del contenuto dell'atto e men che meno in ordine alle informazioni concretamente fornite al momento della consegna ovvero se al destinatario siano state illustrate le modalità e i termini di impugnazione, se siano state esposte le conseguenze derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento stesso (peraltro neppure ivi indicate).

Tale profilo assume particolare rilievo alla luce del nuovo quadro normativo introdotto dal Regolamento (UE) 2024/1348.

L'art. 8 del regolamento prevede infatti che il richiedente sia informato, in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone comprenda, dei propri diritti e obblighi procedurali e delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto degli stessi. Analogamente, il considerando n. 28 e il considerando n. 31 del medesimo regolamento sottolineano la necessità che tali informazioni siano fornite in modo tempestivo ed effettivamente comprensibile al richiedente.

A sua volta l'art. 9, par. 5, della direttiva (UE) 2024/1346 prevede specifici obblighi di informazione e traduzione nei casi in cui il richiedente sia autorizzato a risiedere soltanto in un luogo specifico.

Non essendo possibile verificare l'effettivo assolvimento degli obblighi informativi imposti dalla normativa sopra richiamata - evidenziandosi che il relativo onere probatoria grava sull'Amministrazione - risulta dunque fondata la censura relativa alla violazione degli obblighi informativi e di traduzione da parte della Prefettura di cui al primo motivo del reclamo.

L'obbligo informativo costituisce infatti elemento essenziale della disciplina

dell'assegnazione del luogo di soggiorno, in quanto condizione necessaria affinché il richiedente possa conformare consapevolmente la propria condotta agli obblighi impostigli; come fondatamente dedotto dal reclamante, poi, l'omissione in questione assume particolare rilievo in considerazione delle gravi conseguenze che possono derivare dall'inosservanza delle prescrizioni imposte al richiedente, potendo incidere sul godimento delle misure di accoglienza nonché sulla prosecuzione della procedura di esame della domanda di protezione internazionale, atteso che la violazione dell'obbligo di permanenza può integrare una forma di mancata collaborazione con l'Autorità, tale da condurre nei casi previsti dall'art. 41 del regolamento (UE) 2024/1348 e dall'art. 23-bis del d.lgs. 25/2008, alla dichiarazione di ritiro implicito della domanda di protezione internazionale.

Trattandosi di conseguenze particolarmente incisive sulla posizione giuridica del richiedente, si comprende dunque l'importanza degli obblighi informativi in questione, per cui in difetto di prova che il reclamante abbia ricevuto un'informazione effettivamente comprensibile circa il "significato" dell'autorizzazione a risiedere esclusivamente presso l'Hotspot di Augusta,

Il provvedimento reclamato deve, pertanto, essere revocato sotto tale profilo, con conseguente assorbimento di ogni altra questione dedotta, compresa la questione di legittimità costituzionale, che, alla luce dell'accoglimento nel merito del ricorso, è priva di rilevanza ai fini della decisione della presente causa.

Nulla deve disporsi sulle spese di lite, risultando il reclamante ammesso al patrocinio a spese dello Stato (cfr la delibera del competente COA, in atti); ed invero, "*qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Satto sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato*" (vedi Cass. sez. 2, 29/10/2012 n. 18583 nonché, Cass. sez. 6 - 2, 29/11/2018 n. 30876).

Pertanto, nel caso di specie la liquidazione non può essere effettuata ai sensi del citato art. 133 D.P.R. 115/2002, a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra

amministrazione, in quanto ciò costituirebbe un non senso, tanto più che l'interesse sostanziale del reclamante, che è quello di ottenere la rifusione delle spese sostenute dal proprio difensore, non potrebbe per tale via essere soddisfatto.

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo, revoca i provvedimenti emessi dal Prefetto di Siracusa in data 5 e 9 settembre 2026 nei confronti di [redacted] che ne hanno disposto l'autorizzazione a risiedere esclusivamente nel centro di accoglienza ivi indicato.

Nulla sulle spese.

Catania, 5 novembre 2026.

IL GIUDICE

Eleonora Guarnera

TRIBUNALE DI CATANIA

Ottava Sezione civile

Immigrazione e protezione internazionale

ORDINANZA

Il giudice Eleonora Guarnera,

Letti gli atti del procedimento n. 10498/2026 R.G., avente ad oggetto il reclamo ex art. 5-quinquies del D.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 ("*Reclamo giurisdizionale avverso il provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico*"), proposto da:

[redacted] nato il [redacted] in [redacted] (con l'avv. Riccardo Campochiaro)

contro

MINISTERO DELL'INTERNO – PREFETTO DI SIRACUSA

Premesso che in data 21.9.2026 è stato adottato, *inaudita altera parte*, ai sensi del 2° comma dell'art. 669 *sexies* c.p.c., un decreto cautelare che, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti (fissata per la data del 05.10.2026 e sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter, c.p.c.), va confermato, modificato o revocato;

Lette le note ex art. 127 ter, c.p.c., tempestivamente depositate da parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del 05.10.2026;

OSSERVA:

Con ricorso depositato il l4 settembre 2026, [redacted] ha

impugnato il provvedimento del Prefetto di Siracusa, adottato, ai sensi dell'art. 5 ter, comma 2, D. Lgs 142/2015, il 05.09.2026 e notificato in pari data, con cui l'odierno reclamante - cittadino egiziano, richiedente protezione internazionale e sottoposto a procedura di frontiera ai sensi degli artt. 43 e 45 del Regolamento UE 1348/2024 - è stato autorizzato "*a risiedere soltanto nel punto di crisi, sito ad Augusta (SR), Hotspot c/o Porto Commerciale, fino alla conclusione degli accertamenti e comunque entro il termine di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2024/1356*", nonché quello successivo, di identico tenore, reso il 09.09.2026 dal medesimo Prefetto e notificato il giorno stesso, che, sostanzialmente reiterando il contenuto del precedente, ha specificato la durata massima dell'autorizzazione "*in 12 settimane, decorrenti dalla registrazione della domanda di protezione internazionale*".

A sostegno del reclamo, il reclamante ha dedotto plurimi profili di illegittimità dei predetti provvedimenti, chiedendone contestualmente, in via cautelare, ai sensi dell'art. 700, c.p.c., la sospensione degli effetti esecutivi, anche *inaudita altera parte*.

Segnatamente, il reclamante, lamentando in primo luogo l'omessa tradzione del provvedimento, ha dedotto una serie di ulteriori vizi, derivanti - in sintesi - dalla violazione degli obblighi informativi relativi all'adottata procedura di esame della domanda di protezione (anche con riferimento alle conseguenze in caso di violazione del contenuto del provvedimento di autorizzazione), dalla nullità dell'atto presupposto (ossia della determina del Presidente della Commissione territoriale sulla applicazione della procedura accelerata di frontiera) anche sotto il profilo della mancata valutazione della vulnerabilità del richiedente, nonché dall'illegittima compressione della sua libertà personale, dalla mancata attivazione del meccanismo indipendente di monitoraggio dei diritti fondamentali, eccependo infine l'illegittimità costituzionale dell'art. 5-ter del D.lgs. n. 142/2015 per contrasto con l'art. 13 Cost. nonché con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. in considerazione della asserita limitazione della libertà personale da esso derivante.

Tanto premesso e ritenuta l'ammissibilità dell'istanza cautelare ex art. 700, c.p.c. (in tal senso si è espressa la giurisprudenza di merito allegata dal reclamante, condivisa da altre pronunce di merito, tra cui possono qui richiamarsi quelle del Tribunale di Trieste del 07.08.2026 e del Tribunale di Bologna del 10.07.2026), il reclamo è fondato (restando così confermato ed

assorbito dalla presente decisione il decreto reso *inaudita altera parte* il 21.09.2027).

Innanzitutto, alla stregua della documentazione in atti, non vi è prova che il provvedimento reclamato, redatto solo in lingua italiana, sia stato tradotto in una lingua comprensibile al richiedente asilo; dalla relata di notifica risulta infatti unicamente la sottoscrizione di un non meglio individuato "mediatore", senza che da ciò sia possibile inferirne alcunché in merito all'effettiva traduzione del contenuto dell'atto e men che meno in ordine alle informazioni concretamente fornite al momento della consegna ovvero se al destinatario siano state illustrate le modalità e i termini di impugnazione, se siano state esposte le conseguenze derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento stesso (peraltro neppure ivi indicate).

Tale profilo assume particolare rilievo alla luce del nuovo quadro normativo introdotto dal Regolamento (UE) 2024/1348.

L'art. 8 del regolamento prevede infatti che il richiedente sia informato, in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone comprenda, dei propri diritti e obblighi procedurali e delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto degli stessi. Analogamente, il considerando n. 28 e il considerando n. 31 del medesimo regolamento sottolineano la necessità che tali informazioni siano fornite in modo tempestivo ed effettivamente comprensibile al richiedente.

A sua volta l'art. 9, par. 5, della direttiva (UE) 2024/1346 prevede specifici obblighi di informazione e traduzione nei casi in cui il richiedente sia autorizzato a risiedere soltanto in un luogo specifico.

Non essendo possibile verificare l'effettivo assolvimento degli obblighi informativi imposti dalla normativa sopra richiamata - evidenziandosi che il relativo onere probatoria grava sull'Amministrazione - risulta dunque fondata la censura relativa alla violazione degli obblighi informativi e di traduzione da parte della Prefettura di cui al primo motivo del reclamo.

L'obbligo informativo costituisce infatti elemento essenziale della disciplina dell'assegnazione del luogo di soggiorno, in quanto condizione necessaria affinché il richiedente possa conformare consapevolmente la propria condotta agli obblighi impostigli;

come fondatamente dedotto dal reclamante, poi, l'omissione in qiestione assume particolare rilievo in considerazione delle gravi conseguenze che possono derivare dall'inosservanza delle prescrizioni imposte al richiedente, potendo incidere sul godimento delle misure di accoglienza nonché sulla prosecuzione della procedura di esame della domanda di protezione internazionale, atteso che la violazione dell'obbligo di permanenza può integrare una forma di mancata collaborazione con l'Autorità, tale da condurre nei casi previsti dall'art. 41 del regolamento (UE) 2024/1348 e dall'art. 23-bis del d.lgs. 25/2008, alla dichiarazione di ritiro implicito della domanda di protezione internazionale.

Trattandosi di conseguenze particolarmente incisive sulla posizione giuridica del richiedente, si comprende dunque l'importanza degli obblighi informativ in questione, per cui in difetto di prova che il reclamante abbia ricevuto un'informazione effettivamente comprensibile circa il "significato" dell'autorizzazione a risiedere esclusivamente presso l'Hotspot di Augusta,

Il provvedimento reclamato deve, pertanto, essere revocato sotto tale profilo, con conseguente assorbimento di ogni altra questione dedotta, compresa la questione di legittimità costituzionale, che, alla luce dell'accoglimento nel merito del ricorso, è priva di rilevanza ai fini della decisione della presente causa.

Nulla deve disporsi sulle spese di lite, risultando il reclamante ammesso al patrocinio a spese dello Stato (cfr la delibera del competente COA, in atti); ed invero, "*qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Satto sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato*" (vedi Cass. sez. 2, 29/10/2012 n. 18583 nonché, Cass. sez. 6 - 2, 29/11/2018 n. 30876).

Pertanto, nel caso di specie la liquidazione non può essere effettuata ai sensi del citato art. 133 D.P.R. 115/2002, a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, in quanto ciò costituirebbe un non senso, tanto più che l'interesse sostanziale del reclamante, che è quello di ottenere la rifusione delle spese sostenute dal

proprio difensore, non potrebbe per tale via essere soddisfatto.

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo, revoca i provvedimenti emessi dal Prefetto di Siracusa in data 5 e 9 settembre 2026 nei confronti di [redacted] che ne hanno disposto l'autorizzazione a risiedere esclusivamente nel centro di accoglienza ivi indicato.

Nulla sulle spese.

Si comunichi.

Catania, 05/11/2026

IL GIUDICE

Eleonora Guarnera

TRIBUNALE DI CATANIA

_____

Ottava Sezione civile

Immigrazione e protezione internazionale

_____

ORDINANZA

Il giudice Eleonora Guarnera,

Letti gli atti del procedimento n. 10503/2026 R.G., avente ad oggetto il reclamo ex art. 5-quinquies del D.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 ("*Reclamo giurisdizionale avverso il provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico*"), proposto da:

[redacted] nato il [redacted] in [redacted] (con l'avv. Riccardo Campochiaro)

contro

MINISTERO DELL'INTERNO – PREFETTO DI SIRACUSA

Premesso che in data 21.9.2026 è stato adottato, *inaudita altera parte*, ai sensi del 2° comma dell'art. 669 *sexies* c.p.c., un decreto cautelare che, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti (fissata per la data del 05.10.2026 e sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter, c.p.c.), va confermato, modificato o revocato;

Lette le note ex art. 127 ter, c.p.c., tempestivamente depositate da parte reclamante in sostituzione dell'udienza del 05.10.2026;

OSSERVA:

Con ricorso depositato il l4 settembre 2026, [redacted] ha impugnato il provvedimento del Prefetto di Siracusa, adottato, ai sensi dell'art. 5 ter, comma 2, D. Lgs 142/2015, il 05.09.2026 e notificato in pari data, con cui l'odierno reclamante - cittadino egiziano, richiedente protezione internazionale e sottoposto a procedura di frontiera ai sensi degli artt. 43 e 45 del Regolamento UE 1348/2024 - è stato autorizzato "*a risiedere soltanto nel punto di crisi, sito ad Augusta (SR), Hotspot c/o Porto Commerciale, fino alla conclusione degli accertamenti e comunque entro il termine di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2024/1356*", nonché quello successivo, di identico tenore, reso il 09.09.2026 dal medesimo Prefetto e notificato il giorno stesso, che, sostanzialmente reiterando il contenuto del precedente, ha specificato la durata massima dell'autorizzazione "*in 12 settimane, decorrenti dalla registrazione della domanda di protezione internazionale*".

A sostegno del reclamo, il reclamante ha dedotto plurimi profili di illegittimità dei predetti provvedimenti, chiedendone contestualmente, in via cautelare, ai sensi dell'art. 700, c.p.c., la sospensione degli effetti esecutivi, anche *inaudita altera parte*.

Segnatamente, il reclamante, lamentando in primo luogo l'omessa traduzione del provvedimento, ha dedotto una serie di ulteriori vizi, derivanti - in sintesi - dalla violazione degli obblighi informativi relativi all'adottata procedura di esame della domanda di protezione (anche con riferimento alle conseguenze in caso di violazione del contenuto del provvedimento di autorizzazione), dalla nullità dell'atto presupposto (ossia della determina del Presidente della Commissione territoriale sulla applicazione della procedura accelerata di frontiera) anche sotto il profilo della mancata valutazione della vulnerabilità del richiedente, nonché dall'illegittima compressione della sua libertà personale, dalla mancata attivazione del meccanismo indipendente di monitoraggio dei diritti fondamentali, eccependo infine l'illegittimità costituzionale dell'art. 5-ter del D.lgs. n. 142/2015 per contrasto con l'art. 13 Cost. nonché con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. in considerazione della asserita limitazione della libertà personale da esso derivante.

Tanto premesso e ritenuta l'ammissibilità dell'istanza cautelare ex art. 700, c.p.c. (in tal senso si è espressa la giurisprudenza di merito allegata dal reclamante, condivisa da altre pronunce

di merito, tra cui possono qui richiamarsi quelle del Tribunale di Trieste del 07.08.2026 e del Tribunale di Bologna del 10.07.2026), il reclamo è fondato (restando così confermato ed assorbito dalla presente decisione il decreto reso *inaudita altera parte* il 21.09.2027).

Innanzitutto, alla stregua della documentazione in atti, non vi è prova che il provvedimento reclamato, redatto solo in lingua italiana, sia stato tradotto in una lingua comprensibile al richiedente asilo; dalla relata di notifica risulta infatti unicamente la sottoscrizione di un non meglio individuato "mediatore", senza che da ciò sia possibile inferirne alcunché in merito all'effettiva traduzione del contenuto dell'atto e men che meno in ordine alle informazioni concretamente fornite al momento della consegna ovvero se al destinatario siano state illustrate le modalità e i termini di impugnazione, se siano state esposte le conseguenze derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento stesso (peraltro neppure ivi indicate).

Tale profilo assume particolare rilievo alla luce del nuovo quadro normativo introdotto dal Regolamento (UE) 2024/1348.

L'art. 8 del regolamento prevede infatti che il richiedente sia informato, in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone comprenda, dei propri diritti e obblighi procedurali e delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto degli stessi. Analogamente, il considerando n. 28 e il considerando n. 31 del medesimo regolamento sottolineano la necessità che tali informazioni siano fornite in modo tempestivo ed effettivamente comprensibile al richiedente.

A sua volta l'art. 9, par. 5, della direttiva (UE) 2024/1346 prevede specifici obblighi di informazione e traduzione nei casi in cui il richiedente sia autorizzato a risiedere soltanto in un luogo specifico.

Non essendo possibile verificare l'effettivo assolvimento degli obblighi informativi imposti dalla normativa sopra richiamata - evidenziandosi che il relativo onere probatoria grava sull'Amministrazione - risulta dunque fondata la censura relativa alla violazione degli obblighi informativi e di traduzione da parte della Prefettura di cui al primo motivo del reclamo.

L'obbligo informativo costituisce infatti elemento essenziale della disciplina

dell'assegnazione del luogo di soggiorno, in quanto condizione necessaria affinché il richiedente possa conformare consapevolmente la propria condotta agli obblighi impostigli; come fondatamente dedotto dal reclamante, poi, l'omissione in questione assume particolare rilievo in considerazione delle gravi conseguenze che possono derivare dall'inosservanza delle prescrizioni imposte al richiedente, potendo incidere sul godimento delle misure di accoglienza nonché sulla prosecuzione della procedura di esame della domanda di protezione internazionale, atteso che la violazione dell'obbligo di permanenza può integrare una forma di mancata collaborazione con l'Autorità, tale da condurre nei casi previsti dall'art. 41 del regolamento (UE) 2024/1348 e dall'art. 23-bis del d.lgs. 25/2008, alla dichiarazione di ritiro implicito della domanda di protezione internazionale.

Trattandosi di conseguenze particolarmente incisive sulla posizione giuridica del richiedente, si comprende dunque l'importanza degli obblighi informativi in questione, per cui in difetto di prova che il reclamante abbia ricevuto un'informazione effettivamente comprensibile circa il "significato" dell'autorizzazione a risiedere esclusivamente presso l'Hotspot di Augusta,

Il provvedimento reclamato deve, pertanto, essere revocato sotto tale profilo, con conseguente assorbimento di ogni altra questione dedotta, compresa la questione di legittimità costituzionale, che, alla luce dell'accoglimento nel merito del ricorso, è priva di rilevanza ai fini della decisione della presente causa.

Nulla deve disporsi sulle spese di lite, risultando il reclamante ammesso al patrocinio a spese dello Stato (cfr la delibera del competente COA, in atti); ed invero, "*qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Satto sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato*" (vedi Cass. sez. 2, 29/10/2012 n. 18583 nonché, Cass. sez. 6 - 2, 29/11/2018 n. 30876).

Pertanto, nel caso di specie la liquidazione non può essere effettuata ai sensi del citato art. 133 D.P.R. 115/2002, a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra

amministrazione, in quanto ciò costituirebbe un non senso, tanto più che l'interesse sostanziale del reclamante, che è quello di ottenere la rifusione delle spese sostenute dal proprio difensore, non potrebbe per tale via essere soddisfatto.

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo, revoca i provvedimenti emessi dal Prefetto di Siracusa in data 5 e 9 settembre 2026 nei confronti di [redacted] che ne hanno disposto l'autorizzazione a risiedere esclusivamente nel centro di accoglienza ivi indicato.

Nulla sulle spese.

Si comunichi.

Catania, 05/11/2026

IL GIUDICE

Eleonora Guarnera